

# REGIONE PUGLIA

Proponibile n. 239

10 DIC. 1997

PRESIDENZA G.R.

SETTORE SEGRETARIA G.R.

UFFICIO \_\_\_\_\_

Prot. N. 10/9032/8 Pos. \_\_\_\_\_ All. n. \_\_\_\_\_

Risp. al Foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: DLG/97/00026 - D.D.L. n. 42 del  
9/12/1997: "Disciplina dei tur-  
ni di servizio delle farmacie".

AL Sig. PRESIDENTE  
del Consiglio Regionale



- S E D E -

e, p.c. Al Sig. Segretario della  
Presidenza

Al Settore Legislativo  
LORO SEDI

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia  
del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla  
Giunta Regionale nella seduta del 9/12/1997.



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

- D O M N O -

# Regione Puglia


1.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Atti Consiglio 239/A VI Legislatura

**D.D.L. N. 42 DEL 9/12/1997**

**"DISCIPLINA DEI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE"**



DISEGNO DI LEGGE

SAN ~~566~~ 97 <sup>488</sup> Disciplina dei turni di servizio delle farmacie

Relazione

Con il presente d.d.l. si è voluto riformulare un quadro normativo di riferimento che disciplini gli orari di apertura, i turni di servizio, di chiusura, di riposo, festività e ferie, nonchè della sostituzione temporanea, nell'ambito specifico del settore farmaceutico su territorio.

Si è voluto, infatti, superare e migliorare la normativa in vigore ( l.r. 40/80 ), attribuendole un assetto più moderno e funzionale e più rispondente alle esigenze della popolazione assistita.

L'erogazione delle prestazioni di assistenza farmaceutica, infatti, è stata non solo assicurata e confermata nell'ottica di competenza Comunale, ma per certi versi anche in relazione a bacini di utenza, rappresentati da Comuni distanti tra loro non più di 15 Km, al fine di raggiungere un sensibile miglioramento del servizio.

L'ASSESSORE

(Dr. MICHELE SACCOMANNO)

*Delella*



**DISSEGNO DI LEGGE**  
**SAN/DLG797      DISCIPLINA DEI TURNI DI SERVIZIO**  
**DELLE FARMACIE**



Art.1

## AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

L'esercizio delle farmacie gestite sia da privati che da Enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della sostituzione temporanea.

Il servizio farmaceutico viene effettuato:

- a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;
- b) a battenti chiusi : quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno.  
In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
- c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo e, se possibile, anche il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.  
Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.


La farmacia di turno deve avere un'insegna adeguatamente illuminata nelle ore notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.

Le insegne delle farmacie che non sono di turno devono rimanere spente.

I turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie possono stabilirsi per singoli comuni o per bacini di utenza.

Per bacino di utenza si intende l'insieme di più comuni distanti tra loro non oltre 15 chilometri.

L'organizzazione dei turni di servizio nell'ambito di un comune o di un bacino di utenza viene effettuata dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e notificata alle unità sanitarie locali competenti per territorio, per gli adempimenti di competenza.



*Chiosole*



# REGIONE PUGLIA

4.

## ART.2

### ORARIO DIURNO

Nei giorni feriali le farmacie urbane restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno e le farmacie rurali per sette ore al giorno salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanali.

Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

## ART.3

### TURNI POMERIDIANI

Durante l'intervallo pomeridiano il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei capoluoghi di provincia o nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: a battenti aperti e per turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei medicinali;
- b) nei Comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie;
- c) nei Comuni o nei bacini di utenza con popolazione inferiore a 50.000 abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o nel bacino di utenza;
- d) nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possano effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.



## ART.4

### TURNI FESTIVI

Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.

Nei giorni festivi, nei Comuni con più di una farmacia e nei bacini di utenza, il servizio farmaceutico viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 50.000 abitanti o frazione superiore a 25.000.

Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possano effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica rimarrà normalmente chiusa salvo quanto previsto al successivo art.7.



*Elorilli*



# REGIONE PUGLIA

Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art.3.

L'effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

## ART. 5

### RIPOSO SETTIMANALE

Le farmacie urbane e rurali devono restare chiuse per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera oltre la domenica.

L'effettuazione del turno di servizio durante il periodo di riposo infrasettimanale non dà luogo a recupero.

## ART. 6

### SERVIZIO NOTTURNO

Per servizio notturno si intende quello espletato dall'orario di chiusura serale delle farmacie fino all'orario di riapertura del giorno successivo.

Nelle ore notturne il servizio viene assicurato:

- a) nei capoluoghi di provincia o nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: da una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente. Il servizio svolto, per motivi di sicurezza, a battenti chiusi fin dall'orario di chiusura serale delle farmacie, non dà luogo a diritti addizionali per le prime due ore;
- b) nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e nei bacini di utenza: da una farmacia a chiamata e con facoltà per il farmacista di svolgere il servizio a battenti aperti fino a due ore dopo l'orario normale di chiusura.

In ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno potrà essere assicurato a turno tra tutte le farmacie o in forma permanente da una o più farmacie.

Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possano effettuare il turno notturno con altre nell'ambito di un bacino di utenza, il turno viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.

Per le chiamate notturne, fatta salva la possibilità di sussidio prevista dall'art.30 del R.D. n.1706 del 30.9.1938 per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o per i capoluoghi di provincia, i Sindaci dovranno garantire la sicurezza del farmacista di servizio con modalità da concordare con l'Ordine provinciale dei farmacisti sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private.



Corale



# REGIONE PUGLIA

6.

## ART.7

### AGEVOLAZIONI PER LE FARMACIE UNICHE E RURALI

Una forma di sussidio a carico dei Comuni interessati dovrà essere prevista quando, per obiettive e giustificate esigenze rappresentate da parte dell'Autorità sanitaria locale si richieda un'assistenza farmaceutica ininterrotta nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possano effettuare i turni pomeridiani, notturni, festivi e per ferie con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza.

## ART.8

### CHIUSURA ANNUALE PER FERIE

Tutte le farmacie urbane e rurali comprese le notturne restano chiuse per ferie annuali da un minimo di tre settimane ad un massimo di quattro settimane, fatti salvi i turni notturni svolti in forma permanente; le ferie possono usufruirsi in una o due soluzioni, una delle quali della durata di una settimana intera.

La durata del periodo di chiusura e le modalità di svolgimento del servizio vengono disciplinate nell'ambito delle singole province dagli Ordini dei Farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica da parte di almeno il 50% delle farmacie contemporaneamente e, trasmesse alle Aziende USL di competenza per gli adempimenti conseguenziali.

## ART.9

### DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZIO



Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, sottopongono all'approvazione dei Sindaci la proposta degli orari di apertura e di chiusura delle farmacie.

I Sindaci fissano con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie in conformità al R.D. 1706 del 30/9/1938 ed alle leggi regionali vigenti in materia.

## ART.10

### DETERMINAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO

Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano



*Chiodi*

# REGIONE PUGLIA

turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie per singoli Comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle unità sanitarie locali competenti per territorio per gli adempimenti di competenza.

Per particolari e/o improvvise esigenze l'Ordine provinciale dei farmacisti può apportare ai turni di servizio di cui al primo comma le opportune variazioni che devono essere comunicate tempestivamente alle medesime Aziende USL.

Ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.

## ART. 11

### SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL TITOLARE

La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'Albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8/11/1991 n.362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

## ART. 12

### CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO

Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente l'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notizia al Sindaco ed all'Ordine provinciale dei farmacisti almeno 15 giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi documentabili, per i quali deve darsi tempestiva comunicazione scritta, nel qual caso è consentita la chiusura per una durata di tre giorni.

## ART. 13

### DISPOSIZIONI FINALI

Non sono previsti oneri finanziari rivenienti dall'applicazione della presente legge.



*Roberto*

# REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE  
SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO IMPEGNI**

All'Assessorato SANITA'

S E D E

Alla Segreteria della Presidenza  
della Giunta Regionale

S E D E

All'Ufficio Legislativo della G.R.

S E D E

Alla Segreteria della Giunta  
Regionale


S E D E

Prot. n° 20/P/4676 / U.I. del 13 NOV. 1997

OGGETTO: S.D.D.L. SAN/SOL/97/00488 "DISCIPLINA DEI TURNI DI  
SERVIZIO DELLE FARMACIE"

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore



IL COORDINATORE  
(Dr. Carlo SICILIANI)



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione

Consigliare il 10.12.97